DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI SOCIALMENTE UTILI, DI COLLOCAMENTO, DI PREVIDENZA, DI INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO E DI PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE

Art. 17

Disposizioni in materia di lavori pubblici

All'articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 le parole: "15 ottobre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1996";

b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Il termine per la trasmissione dei conti di cui all'articolo 60, comma 1, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativamente alle attivita' demandate al commissario ad acta di cui al comma precedente scade alla data di cessazione delle stesse.". A valere sulle somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, l'importo di lire 230 miliardi e' destinato al completamento funzionale delle opere infrastrutturali da realizzare, in regime di concessione, ai sensi dell'articolo 39 del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. Le predette somme sono riassegnate direttamente dall'entrata del bilancio dello Stato all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 5 agosto 1995, non più in vigore dal 4 ottobre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, di collocamento, di previdenza, di interventi a sostegno del reddito e di promozione dell'occupazione
Estremi	Decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-lavori-socialmente-utili-di-collocamento/art-17-disposizioni-in-materia-di-lavori-pubblici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it